

Codice A1817A

D.D. 7 marzo 2016, n. 536

Istanza della ditta AGRICOLA TICINO s.a.s. per l'ottenimento dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione lavori di ripristino delle sezioni di deflusso del rio Riale - Tarzera, in corrispondenza dei mapp. 16, 17, 19, 47, 48, 49, 50, 54 e 157 fg. 20, in Comune di Pombia (NO).

In data 31/12/2015 la ditta "AGRICOLA TICINO s.a.s. di Pietro Fantinato & C." ha presentato istanza per il rilascio del nulla osta idraulico per i lavori specificati in oggetto.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Pierluigi Pastore, in base ai quali sono previsti interventi di riprofilatura alveo e sistemazione spondale del rio Riale - Tarzera, nel tratto a valle del ponte canale sulla Roggia Molinara di Oleggio in Comune di Pombia.

E' stata data notizia dell'istanza attraverso pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio del Comune di Pombia per 15 giorni consecutivi e a seguito di tale avviso non sono state presentate osservazioni od opposizioni di sorta.

Dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del rio Riale - Tarzera.

Le opere di sistemazione spondale previste in progetto assolvono unicamente finalità di protezione della sponda. Si ritiene pertanto che per tali lavori, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte della predetta ditta e dei suoi eventuali aventi causa delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/08;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. del 06/12/2004 n. 14/R;
- vista la d.d. n. 1717/25.00 del 4/11/2005;
- vista la L.R. 29/12/2006, n. 37 ed il relativo Regolamento approvato con D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011;

determina

di autorizzare per quanto di competenza, ai soli fini idraulici, la ditta AGRICOLA TICINO s.a.s. di Pietro Fantinato & C., con sede in Comune di Marano Ticino Cascina Tendone, ad eseguire i lavori di ripristino delle sezioni di deflusso del rio Riale - Tarzera, in corrispondenza dei mapp. 16, 17, 19, 47, 48, 49, 50, 54 e 157 fg. 20, in Comune di Pombia, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati all'istanza, che debitamente visti da questo

Settore vengono restituiti al richiedente, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- i lavori dovranno essere realizzati in conformità del progetto presentato e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale litoide ostruente l'alveo dovrà essere sistemato a imbottimento di sponda e non ne è consentita l'asportazione. Al termine dei lavori l'alveo dovrà essere ripristinato in maniera tale da presentare caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo), in modo da non determinare effetti di banalizzazione dell'alveo stesso che penalizzerebbero il rapido recupero delle caratteristiche dell'habitat originario;
- il taglio vegetazionale dovrà interessare in particolare, la vegetazione che possa costituire effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica, o che possa essere particolarmente esposta alla fluitazione in caso di piena, mantenendo le associazioni vegetali in condizioni giovanili, con massima tendenza alla flessibilità ed alla resistenza alle sollecitazioni della corrente;
- il valore delle piante presenti nell'alveo attivo e sulle sponde è da intendersi nullo, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) della L.R. 4 maggio 2012 n. 5;
- il legname risultante dalle operazioni di taglio e rimozione, dovrà essere accatastato in zona sicura esterna all'alveo, non raggiungibile dagli eventi di piena;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- prima dell'esecuzione degli interventi in alveo, qualora necessario, dovranno essere effettuate le operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente. Il recupero e l'eventuale successiva reimmissione della fauna ittica, nei tratti del corso d'acqua interessato dai lavori, dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Novara in base alle normative vigenti in materia, così come l'eventuale messa in secca del torrente (giusto disposto dell'art. 12 L.R. 29/12/2006 n. 37);
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle della tratta interessata dall'intervento, che si rendessero necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche alle opere di che trattasi o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia e dovrà contattare, con un congruo anticipo, la Provincia di Novara - Settore Agricoltura Funzione Caccia, Pesca e G.E.V., per concordare le modalità di esecuzione dell'intervento, al fine della tutela e conservazione della fauna acquatica e l'esercizio della pesca.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione del sedime demaniale per l'esecuzione dei lavori di che trattasi e l'intervento non è soggetto a concessione né a pagamento di canone, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n. 14/R.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e dell'art. 23, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge nelle sedi competenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Giovanni Ercole